

SOSPENSIONE DALLO STATO DI DISOCCUPAZIONE

Lo stato di disoccupazione viene sospeso nel caso in cui tu accetti un'offerta di **lavoro subordinato fino a 6 mesi**.

L'anzianità nello stato di disoccupazione riprende a partire dalla cessazione del rapporto di lavoro che ha determinato la sospensione.

Tutte le altre attività di lavoro autonome fanno decadere lo stato di disoccupazione, indipendentemente dalla loro durata.

PERDITA DELLO STATO DI DISOCCUPAZIONE

Puoi perdere lo stato di disoccupazione se:

- **non rispondi, senza giustificazione** (ossia malattia, infortunio, gravidanza e altri casi di impedimento riconosciuti dalla legge), alla convocazione del Centro per l'Impiego per attività di formazione o altre politiche attive concordate nel patto di servizio;
- **rifiuti, senza giustificazione, una congrua offerta di lavoro** da parte del Centro per l'impiego. Il rifiuto non ha nessuna conseguenza sullo stato di disoccupazione nel caso venga opposto da un padre o una madre nel primo anno di vita del bambino;
- **vieni assunto con un contratto a tempo indeterminato o con un contratto a tempo determinato di più di 6 mesi**. Potrai rilasciare una nuova DID solo dopo la cessazione di questo rapporto di lavoro;
- **intraprendi un'attività di lavoro autonomo** di qualsiasi durata. Potrai rilasciare una nuova DID solo dopo la cessazione dell'attività lavorativa.

AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO EMILIA-ROMAGNA

www.agenzia lavoro.emr.it

LAVORO PER TE

www.agenzia lavoro.emr.it/lavoro-per-te

ISTRUZIONI PER IL RILASCIO DELLA DID

Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro



Per acquisire formalmente lo stato di disoccupazione, devi rilasciare la **Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro** (DID).

Puoi rilasciare la DID se:

- sei **privo di lavoro** o svolgi un'attività di lavoro da cui derivi un reddito annuo inferiore rispettivamente a **euro 8.174 se subordinato e parasubordinato** o **5.500 se autonomo**;
- sei effettivamente **alla ricerca di una occupazione**.

La DID serve, oltre che per attestare lo stato di disoccupazione, per usufruire dei servizi che i Centri per l'impiego mettono a disposizione per aiutare le persone a trovare una nuova occupazione.

Se sei **percettore di indennità di disoccupazione (NASPI)** non devi rilasciare la DID perché la domanda di NASPI effettuata all'INPS (online o attraverso un patronato) corrisponde già alla DID.

Le persone con disabilità che intendono rilasciare la DID ai fini dell'iscrizione al **collocamento mirato** (L.68/99) devono rivolgersi ai Centri per l'impiego territorialmente competenti.

COME SI RILASCI LA DID

La DID può essere rilasciata **esclusivamente online**. Devi essere iscritto a Lavoro per te ed essere abilitato ai servizi amministrativi.

Questi i passaggi da seguire per rilasciare la DID:

- inserisci le tue credenziali sulla pagina di ingresso a Lavoro per Te;
- accedi alla sezione "Servizi amministrativi";
- clicca su "Dichiarazione Immediata Disponibilità";
- effettua la "Nuova dichiarazione di immediata disponibilità".

Puoi scaricare il documento in formato PDF o stamparlo.

COSA FARE DOPO AVER RILASCIATO LA DID

Se rilasci la DID sei **tenuto per legge a svolgere le misure di politica attiva** (formazione professionale, tirocini, ecc.) previste dal tuo **Centro per l'impiego**, in vista di un reinserimento nel mercato del lavoro.

Dopo il rilascio della DID devi prendere, sempre dal portale Lavoro per te, un appuntamento con il Centro per l'impiego per sottoscrivere un **Patto di servizio personalizzato** in cui vengono definite le azioni che devi intraprendere per la ricerca attiva del lavoro. La sottoscrizione del Patto è obbligatoria.

CONSERVAZIONE DELLO STATO DI DISOCCUPAZIONE

Per conservare lo stato di disoccupazione devi **presentarti al Centro per l'impiego** quando vieni convocato e partecipare alle attività concordate nel Patto di servizio personalizzato, giustificando un'eventuale assenza il prima possibile con documentazione scritta, se esiste un reale impedimento (es. malattia, infortunio ecc.).

Se fai **esperienze non considerate rapporti di lavoro** (tirocini, contratti di lavoro occasionale di tipo accessorio) non perdi lo stato di disoccupazione.

Puoi conservare lo stato di disoccupazione anche nel caso in cui tu sia un lavoratore subordinato o autonomo il cui reddito da lavoro corrisponda a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'art. 13 del T.U. delle imposte sui redditi di cui al DPR 917/1986 (**8.174 euro lordi annui per il lavoro subordinato e 5.500 euro annui per il lavoro autonomo**).

Ai fini della acquisizione o conservazione dello stato di disoccupazione si rilevano i rapporti di lavoro iniziati dal 30 marzo 2019 in poi.